

Convenzione per i tirocini formativi

tra

la Corte d'Appello di Messina

il Tribunale di Messina

e

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Università degli Studi di Messina

Premesso che i laureati in giurisprudenza possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica presso i Tribunali ordinari e le Corti d'appello della durata di diciotto mesi, in conformità alle previsioni dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dagli artt. 50 e 50 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

che l'attività di formazione dei laureati ammessi è condotta in collaborazione anche con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti risultino iscritti a dette scuole;

che la presente Convenzione ha il fine, appunto, di disciplinare i profili di collaborazione tra gli uffici giudiziari e la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Messina e di regolare lo svolgimento contemporaneo, da parte del laureato ammesso, delle attività di tirocinio e frequenza della Scuola;

che, per tutto quanto qui non espressamente previsto, il tirocinio presso la Corte e il Tribunale è disciplinato dall'art. 73 citato, nonché dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura.

Art. 1

I laureati in giurisprudenza che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 73, comma 1 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, e che siano iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Messina possono essere ammessi a svolgere il tirocinio presso la Corte d'Appello di Messina e presso il Tribunale di Messina, sotto la direzione di un giudice.

I laureati ammessi possono fare parte dell'ufficio per il processo previsto dall'art. 16 *octies* del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.

Art. 2

Il Presidente della Corte e il Presidente del Tribunale individuano i magistrati a cui affidare i tirocinanti tra coloro che, a seguito di interpello o autonomamente, hanno

dato la loro disponibilità e siano idonei per impegno, capacità professionale e attitudine alla formazione.

A ciascun giudice non possono essere affidati più di due tirocinanti.

Art. 3

Al termine del periodo di affidamento il giudice affidatario redige una relazione sull'esito del tirocinio e la trasmette al Presidente.

La relazione viene trasmessa dal Presidente della Corte o dal Presidente del Tribunale al Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, cui sia iscritto il tirocinante.

Art. 4

I tirocinanti possono svolgere contemporaneamente altre attività, comprese quelle connesse a dottorati di ricerca, alla pratica per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il laureato ammesso al tirocinio assicura la presenza presso l'ufficio di almeno diciotto ore alla settimana, in giorni e orari da individuarsi su accordo tra il medesimo e il giudice affidatario, tenuto conto per quanto possibile del calendario didattico della Scuola di specializzazione per le professioni legali cui sia iscritto.

Art. 5

Gli ammessi al tirocinio:

a) assistono e coadiuvano il giudice nel compimento delle attività giurisdizionali, nei modi e nei tempi definiti dal giudice medesimo, esclusa la destinazione a mere attività di cancelleria o di carattere amministrativo: a titolo di esempio, eseguono ricerche giurisprudenziali; redigono schemi riepilogativi delle risultanze processuali; partecipano alle udienze, anche non pubbliche, e alle camere di consiglio, salve le esclusioni decise dal giudice affidatario, con particolare riferimento ai casi di cui alla successiva lettera d;

b) sono tenuti all'obbligo di riservatezza relativamente a dati la cui conoscenza sia acquisita in ragione del tirocinio e all'obbligo di segretezza in ordine a quanto appreso in ragione del tirocinio;

c) possono consultare i fascicoli delle cause loro assegnate per motivi di studio dal giudice;

d) hanno l'obbligo di rendere note al giudice affidatario eventuali situazioni o ragioni di loro incompatibilità rispetto all'esame di cause in relazione alle quali versino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi, anche per essere le stesse trattate da un avvocato presso il cui studio essi svolgono la pratica forense;

e) non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio;

f) non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si

svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art. 6

Il tirocinio, completato con esito positivo:

- costituisce titolo per accedere al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della pratica forense (con presa d'atto dell'esonero da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati);
- equivale a un anno di frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermi restando le verifiche intermedie e l'esame finale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 7

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal laureato ammesso.

Il tirocinio può essere altresì interrotto, mediante atto del Presidente della Corte o del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante e il giudice affidatario:

- a) nel caso in cui, anche senza che ricorrano fatti colpevoli, venga meno il rapporto fiduciario tra il giudice affidatario e il laureato ammesso;
- b) in caso di inosservanza, da parte del tirocinante, degli obblighi assunti;
- c) in caso di accertata inidoneità del tirocinante;
- d) nel caso cui, anche per fatti non colpevoli, la presenza del tirocinante possa compromettere l'immagine di indipendenza e di imparzialità o il prestigio dell'ufficio;
- e) per esigenze organizzative proprie dell'ufficio o rappresentate dal giudice affidatario.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) il Presidente della Corte o il Presidente del Tribunale valuta la possibilità di affidare il tirocinante ad altro giudice.

Art. 8

Salvo quanto previsto dall'art. 50 bis del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di rimborso di spese, documentate o non documentate, e non fa sorgere alcun rapporto di lavoro, comunque configurato e di qualsiasi natura, tra il laureato ammesso e la Corte o il Tribunale o l'Amministrazione giudiziaria, né fa sorgere diritti previdenziali o assicurativi in capo al tirocinante.

Ai tirocinanti iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali la medesima garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante o in occasione delle attività del tirocinio, anche se svolte al di fuori dei locali del Tribunale o della Corte o delle realtive pertinenze.

Art. 9

Gli ammessi al tirocinio possono partecipare ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e a quelli ad essi specificamente destinati.

Il Ministero della Giustizia fornisce ai tirocinanti gli idonei strumenti di lavoro e garantisce loro l'accesso ai programmi informatici e alle banche-dati.

Art. 10

Ai laureati ammessi al tirocinio possono essere attribuite, fino a concorrenza delle disponibilità, borse di studio eventualmente messe a disposizione da Istituzioni, Enti pubblici, Società che operino nel settore dell'editoria, della cultura e simili.

All'assegnazione delle borse di studio concorrono sia i tirocinanti che contemporaneamente svolgano la pratica forense o siano iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali o svolgano altra attività, anche se retribuita, sia i tirocinanti che non svolgano nessuna altra attività.

Qualora i tirocinanti siano in numero maggiore delle borse di studio, queste sono assegnate secondo una graduatoria che viene formata da una commissione costituita dal capo dell'ufficio, o da un giudice da lui delegato, e da due giudici, scelti tra quelli che, avendo manifestato la propria disponibilità, si distinguono per capacità professionali e per attitudini didattiche e scientifiche, dimostrate da titoli accademici, da esperienze di insegnamento e da relazioni tenute a convegni, seminari, corsi e incontri di studio.

La graduatoria degli ammessi viene stilata in conformità ai seguenti criteri di preferenza:

- 1) la media degli esami nelle materie indicate nell'art. 73, comma 1 del decreto-legge n. 69/73;
- 2) a parità del risultato di cui al punto 1), il voto di laurea;
- 3) a parità dei risultati di cui ai punti 1) e 2), la minore età anagrafica.

Messina, 16 ottobre 2014

Il Presidente f.f. della Corte di appello di Messina
dott. Mario Zumbo



Il Presidente del Tribunale di Messina
dott. Antonino Totaro



Il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali
prof. Carlo Mazzù


